

COMMISSIONE VII  
LAVORI PUBBLICI

LXVII.

SEDUTA DI VENERDÌ 21 DICEMBRE 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **BENNANI**

## INDICE

	PAG.
<b>Congedo:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	559
<b>Comunicazione del Presidente:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	559
<b>Proposta di legge (Discussione):</b>	
DE COCCI ed altri: Norme modificative ed integrative agli articoli del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia delle zone montane. (2412) . . . . .	559
PRESIDENTE . . . . .	559, 561, 563
ALDISIO, <i>Ministro dei lavori pubblici</i> . . . . .	559
DE' COCCI, <i>Relatore</i> . . . . .	560
BETTIOL FRANCESCO . . . . .	561
MATTEUCCI . . . . .	562
VALSECCHI . . . . .	562

La seduta comincia alle 10.

BONTADE MARGHERITA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Carratelli.

## Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Valsecchi e Volgger sostituiscono, per la discussione della proposta di legge n. 2412, rispettivamente i deputati Longoni e Palmieri.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De' Cocci ed altri: Norme modificative ed integrative agli articoli del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia delle zone montane. (2412).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De' Cocci, Riva, Garlato, Pacati, Bernardinetti, Marconi, Ceccherini, Ferrarese e Tommasi: « Norme modificative ed integrative agli articoli del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardante l'economia delle zone montane ».

Il relatore, onorevole De' Cocci ha facoltà di riferire sulla proposta di legge.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Sono spiacente di dovermi assentare, essendo stato informato soltanto ieri sera, dopo aver assunto l'impegno di intervenire a questa seduta, della convocazione per questa mattina del Consiglio dei Ministri.

Prego la Commissione di iniziare, comunque, la discussione della proposta di legge.

Desidero confermare che il Ministero intende tutelare gli interessi dei comuni di montagna e quindi non ha alcuna difficoltà ad ac-

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1951

cogliere le decisioni della Commissione se questi interessi saranno garantiti.

Sono dolente di veder rinviato l'esame della legge, di cui la presente proposta costituisce uno stralcio, legge che per me ha carattere fondamentale. Mi auguro pertanto che tale rinvio sia limitato nel tempo, data la necessità di una sollecita disciplina di così importanti aspetti della vita nazionale.

DE' COCCI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, la presente proposta di legge contiene i due articoli del disegno di legge n. 2140 aventi maggior rilevanza per la economia delle zone montane rivierasche di derivazioni idroelettriche, il 9 e il 12. È inutile che stia a ricordare le vicende che hanno portato al presente stralcio.

L'articolo 9 mira ad ovviare l'inconveniente dello spopolamento della montagna provocato talvolta dalle espropriazioni: secondo la relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge n. 2140, oggi, non sempre, con il ricavato, gli espropriati riescono a sostituire i propri beni con altri; con la nuova norma il richiedente è tenuto a sostituire la proprietà con altra equivalente, possibilmente vicina e contigua, provvedendo, solo in via eccezionale, previo consenso del Ministero dei lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, a dare una adeguata indennità di esproprio in denaro, anziché in natura come prevede in linea generale l'articolo.

L'articolo 12, in sostituzione dell'attuale articolo 52 del testo unico vigente, prevede a favore dei comuni rivieraschi compresi nel perimetro del bacino imbrifero montano, costituiti in consorzio, il pagamento di un sovracanonone da parte dei concessionari.

Questo è, essenzialmente, il contenuto dei due articoli.

Quali osservazioni è possibile formulare con tutta obiettività, facendo anche l'*advocatus diabuli* verso me stesso, per meglio impostare la discussione?

1°) Articolo 1 (ex 9). L'articolo elimina il pericolo che il ricavato delle proprietà espropriate sia così modesto da non essere sufficiente all'acquisto di nuove proprietà, con la conseguenza che le famiglie espropriate si trovino costrette ad abbandonare la montagna. È pertanto fuori discussione l'opportunità che l'ultimo comma dell'articolo stabilisca, comunque, la misura dell'indennità di espropriazione tale che tenga conto dei turbamenti economici che l'espropriazione arreca e sia comunque non inferiore al prezzo di mercato corrente nella zona.

Sul contenuto di quest'articolo vi è anzitutto da rilevare che se il richiedente è tenuto a sostituire la proprietà espropriata con altra equivalente e vicina, è la famiglia che vive su questa seconda proprietà che potrà essere costretta ad abbandonare la montagna. Le conseguenze temute dall'articolo possono pertanto verificarsi egualmente.

D'altra parte, l'eccezione prevista dall'ultimo comma (sostituzione particolarmente onerosa e difficoltosa) e quindi versamento puro e semplice di una congrua indennità di espropriazione in danaro e non più in natura, può finire per divenire la regola, data l'applicazione tutt'altro che agevole della prima parte dell'articolo, avente un carattere essenzialmente sperimentale e destinato probabilmente a rimanere lettera morta. È questa l'ipotesi che del resto fa lo stesso capo ufficio legislativo del Ministero dei lavori pubblici in un suo articolo pubblicato in una rivista tecnica alcuni mesi fa.

Non può allora, per i motivi ora ricordati, essere sufficiente stabilire il nuovo specifico criterio per la fissazione dell'indennità in danaro, lasciando magari la semplice facoltà di indennizzare eventualmente in natura?

È poi da esaminare se sarà opportuno completare l'articolo 1 con l'aggiunta, quale ultimo comma, dell'articolo 10 del disegno di legge 2140.

2°) Articolo 2 (ex 12). L'articolo non offre, secondo me, materia per osservazioni di fondo come il precedente articolo, di cui si può mettere in discussione l'opportunità della intera prima parte, ma fornisce soltanto lo spunto per particolari osservazioni in due punti:

a) è necessario e opportuno estendere le nuove provvidenze per i comuni e i nuovi oneri per i concessionari, anche alle derivazioni già in atto, dando alla nuova norma carattere retroattivo, soprattutto nei casi in cui i comuni, in base all'articolo 52 del testo unico hanno stipulato delle convenzioni vantaggiose?

Pertanto, all'espressione « anche se in atto », all'inizio del quarto comma, occorrerà sostituire l'espressione « purché non attuate o in corso di attuazione »?

Comunque, potrà essere opportuno aggiungere un comma per il quale « all'atto della decorrenza del sovracanonone cessano del pari di avere vigore le convenzioni, patti o contratti stipulati tra i concessionari e i comuni rivieraschi in esecuzione ed integrazione dell'articolo 52 del testo unico ».

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1951

b) la seconda osservazione sull'articolo 2 concerne la misura del sovracanone che da certuni è ritenuto modesto e da altri troppo elevato.

Io sono un po' perplesso a questo proposito, soprattutto dopo aver letto una memoria della organizzazione nazionale delle aziende idroelettriche municipalizzate, la quale, ritenendo la misura proposta onerosa, specie nei casi di derivazioni povere, propone la riduzione a 800 lire.

È opportuno, difatti, considerare che l'incidenza del sovracanone può risultare sproporzionata, eccessiva, nei confronti di un impianto di scarso valore, che produca energia durante i periodi di abbondanza di acqua o di un impianto ottenuto a prezzo di opere costosissime.

c) in terzo luogo i colleghi della Regione Trentino-Alto Adige auspicano l'abolizione dell'ultimo comma dell'articolo, che prevede l'esclusione dei comuni rivieraschi della regione stessa dai benefici previsti dall'articolo. L'esclusione è giustificata dalla relazione ministeriale con il richiamo dell'articolo 10 dello Statuto della regione, che stabilisce oneri speciali per i concessionari.

In proposito, i colleghi del Trentino-Alto Adige, oltre ai comuni e alle provincie, fanno presente che il soggetto dell'articolo 10 dello Statuto speciale è la regione e non i comuni rivieraschi; che l'articolo 10 non ha portato alcun beneficio alla regione ed è di difficile applicazione; che l'articolo 52 del testo unico continua ad applicarsi nel Trentino-Alto Adige; che i comuni della regione avrebbero quindi un trattamento diverso e peggiore rispetto agli altri comuni della Repubblica, nonostante l'esistenza di grandi impianti che hanno giustificato le disposizioni particolari dello Statuto.

Non mi resta che concludere, onorevoli colleghi, ricordando che ho voluto soltanto precisare con obiettività la portata degli articoli e riassumere le osservazioni, talvolta autorevolmente, fatte sulla loro stesura. Sta a voi ora approvarli, o integralmente nel loro testo, o con le modifiche che riterrete opportune.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**BETTIOL FRANCESCO.** Siamo lieti della adesione del Ministro alle decisioni che prenderà la nostra Commissione. A parte gli emendamenti che proporremo in sede di discussione degli articoli, perché riteniamo che questi debbono essere perfezionati per meglio tutelare gli interessi delle popolazioni mon-

tane, esiste un problema di carattere generale che va approfondito. L'articolo 12 del disegno di legge ministeriale è stato stralciato ed è diventato l'articolo 2 della proposta di legge in discussione. Orbene, i colleghi della Commissione sono dell'avviso che l'articolo 52 del testo unico vigente debba essere soppresso, in quanto inoperante, pochi essendo i comuni in Italia che lo abbiano fatto valere contro le resistenze delle società elettriche. L'onorevole Riva, ed anche altri, possono darmi atto che, per esempio, il comune di Vigo, in provincia di Belluno, è riuscito ad ottenere la validità dell'articolo 52 dopo ben sette anni di causa. Ma, a parte questa resistenza delle società, vi è un'obiezione avanzata dalla stessa maggioranza e che ha un certo fondamento: non prevedendo l'articolo 52 la erogazione di energia trasformata o l'obbligo per le società di dare ai comuni l'energia attraverso l'installazione di proprie linee di trasporto, i comuni, non trovando vantaggiosa la richiesta dell'applicazione dell'articolo 52, sono messi necessariamente nella condizione di dovervi rinunciare.

Ora, a proposito di quest'articolo 52, desidero fare due osservazioni:

1°) è all'ordine del giorno del Senato un disegno di legge il quale trasforma l'articolo 52 nel senso di attribuire ai comuni una quantità di energia fino ad un ventesimo di quella prodotta, a titolo gratuito. Il disegno di legge in questione ancora non è stato discusso;

2°) per quanto riguarda l'onere per la installazione delle cabine di trasformazione e delle linee per il trasporto, siamo confortati da una recente iniziativa del Ministro Fanfani che prevede in proposito un contributo dello Stato nella misura del 50 per cento.

L'obiezione dell'onere per i comuni dovrebbe quindi cadere. E per quanto riguarda l'articolo 52 nel testo attuale io ritengo che dipenda dal Governo, su richiesta dei comuni, di renderlo operante.

Esaminiamo quest'articolo 52, sulla base di un esempio pratico. Facciamo il caso di un comune il quale abbia una centrale elettrica che produca 800 milioni di chilowatt all'anno. Il comune dovrebbe avere, a prezzo di costo, una percentuale del 10 per cento, cioè 80 milioni di chilowatt. Riduciamo pure al 5 per cento, e abbiamo 40 milioni annui di energia elettrica. Le società idroelettriche che fanno avanzare un'obiezione in quanto dimostrano che il prezzo di costo è molto vicino al prezzo di vendita, per cui il comune il quale chiedesse l'applicazione dell'articolo 52 non rica-

## SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 DICEMBRE 1951

verebbe alcun vantaggio pratico. Ma ciò non è vero, anzitutto perché vi è un prezzo ben definito da una commissione interministeriale e si può quindi partire da una base certa. Non so quale sia il prezzo, ma per il comune di Vigo, ad esempio, so che esso si aggira sulle 3 lire al chilowatt. Ora la differenza fra questo prezzo e il prezzo di vendita è di molto superiore alle 15-20 lire. Ma se anche noi dovessimo considerare lo scarto soltanto in 5 lire, avremmo su 40 milioni di chilowatt di energia, ben 200 milioni di lire di valore ricevendo l'energia a prezzo di costo, mentre con l'applicazione di quest'articolo, noi diamo ai comuni, che si trovino nelle condizioni da me citate, appena 120 milioni, i quali, depauperati da una ritenuta del 23 per cento del fisco, vengono ulteriormente ridotti a 97 milioni.

Quindi, a nostro avviso, il nuovo articolo non dovrebbe sopprimere l'articolo 52, ma al più dovrebbe annullare l'articolo 53, che, in fondo, prevede lo stesso titolo. Sono d'accordo che si debba estendere il concetto anche ai comuni non rivieraschi, ma ritengo che si debba mantenere l'articolo 52 per quanto riguarda i diritti di quelli rivieraschi.

Noi siamo d'accordo che ai comuni della montagna si debba dare un aiuto concreto; e, in proposito, esiste un ordine del giorno dell'onorevole Corona nel quale si propone che, qualora un comune non abbia la possibilità né la convenienza dell'utilizzo dell'energia elettrica, riceva l'equivalente in denaro: e anche questo dovrebbe trovare posto nel provvedimento attuale, il quale dovrebbe essere corretto in base al disegno di legge Tupini, se non in base alla proposta da me presentata nel 1949.

Perciò, per concludere, io penso che se si lasciano operanti gli articoli 52 e 53 e si permette alla Camera ed al Senato di pronunciarsi in un altro momento sulle modifiche all'articolo 52, dando ai comuni a titolo gratuito quel che adesso è loro concesso a prezzo di costo, avremo fatto veramente qualcosa di positivo per la montagna.

MATTEUCCI. È necessaria qualche osservazione a quanto ha esposto il collega Bettiol che, vivendo in zone montane, conosce più degli altri il problema. Lasciare l'articolo 52 nell'attuale stesura, quando per esperienza abbiamo constatato che esso non ha mai funzionato, vuol dire non fare un passo in avanti.

Io penso che si potrebbero fondere interamente nell'articolo 2 della proposta di legge gli articoli 52 e 53, in modo da lasciare ai comuni la facoltà della scelta. E all'uopo dovrebbe essere nominata una commissione ri-

colo 2, tenga conto delle osservazioni dell'onorevole Bettiol. Secondo me, l'articolo dovrebbe essere impostato sulla facoltà, per i comuni, di scegliere la forma della fornitura della energia o quella del sovracanone.

VALSECCHI. Desidero, innanzitutto, fare rilevare all'onorevole Matteucci che gli articoli 52 e 53 riguardano concetti ben diversi, con i quali il legislatore ha, in un certo senso, inteso raggiungere due fini: l'integrazione parziale delle finanze del comune, offrendo al bilancio una entrata ordinaria di cui l'amministrazione comunale può disporre a suo agio; la fornitura dell'energia elettrica, per far beneficiare la montagna di una produzione che avviene *in loco*.

E oggi è necessario procedere ancora su quei due binari. Nello stesso disegno di legge proposto dall'onorevole Tupini si era pensato, in un primo momento, di arrivare a una unificazione, ma poi il Ministro capì che, a parte ogni altra considerazione, le entrate di cui all'articolo 53 si erano concretate da anni per molti comuni i quali se ne servivano per l'impostazione dei bilanci annuali, e mantenne l'articolo 53 per non mettere in grave crisi molti comuni.

La storia di questo articolo 52 risale all'epoca in cui la nostra legislazione, per la prima volta, fece parte ai comuni rivieraschi di un diritto di prelievo dell'energia. Era l'epoca in cui non si costruivano ancora grandissimi impianti; era l'epoca in cui la massima potenzialità degli impianti arrivava a 6-700 chilowatt, mentre la media si aggirava sui 3-400 chilowatt. Allora, lasciare ai comuni la disponibilità fino ad un decimo dell'energia poteva essere doloroso per le società, ma, tuttavia, era una sovvenzione per i comuni. Oggi ci troviamo di fronte ad una situazione molto diversa, perché abbiamo comuni rivieraschi sul cui territorio esistono enormi centrali di produzione (60-80 milioni di chilowatt), e dare un decimo di energia a questi comuni, sia pure nelle forme previste dal disegno di legge, sarebbe una cosa poco opportuna. Vi porto l'esempio del mio comune, che pure è uno dei più grandi della Valtellina: il suo consumo si aggira sui 420 chilowatt all'anno. Nel territorio esistono centrali elettriche per 82.000 chilowatt, e quindi dovrebbe avere 8200 o 4100 chilowatt, a seconda della quantità che sarebbe determinata, il che è sempre pericoloso.

E allora? La commisurazione dell'energia che la società dovrebbe dare ai comuni, rapportata all'energia che il comune deve utilizzare, scende molto al di sotto di quel 10 per

cento a cui accennava l'onorevole Bettiol e anche al 5 per cento: arriva a meno dell'uno per cento.

Posto che si intendesse ancora restare fermi sul principio della concessione dell'energia, la quale avrebbe dovuto essere gratuita e trasportata al luogo di produzione pronta per l'impiego, a cura e spese della società, vi era ancora un'altra esigenza. Si sarebbe arrivati alla necessità di una misura fissa, perché altrimenti, lasciata alla discrezione del comune, quale concetto il comune avrebbe dovuto seguire per la fissazione della misura? Che il comune, disponendo di energia, avrebbe dovuto attendere che una società a forte consumo di energia si fosse andata a stabilire nel suo territorio? Ma non si possono fare ragionamenti del genere!

Posto che ciò non era possibile, si sarebbero dovuti autorizzare i comuni a vendere l'energia superflua a prezzi di concorrenza, ma questa concorrenza avrebbe comportato, per molti comuni della montagna, un grave turbamento; e allora bisognava arrivare a stabilire una misura fissa, con poche probabilità di vendita a prezzo di concorrenza. Ma non è molto facile arrivare a questo! Vi garantisco che una legge di questo genere sarebbe facile a presentarsi, ma difficile ad essere approvata. Oggi è in corso uno sfollamento dai comuni della montagna verso i centri maggiori; e, d'altronde, per molte industrie, l'ingunzione del prezzo dell'energia elettrica non servirebbe a compensare quelle altre spese che una società dovrebbe sostenere ove da Milano venisse in Valtellina o dal basso Veneto in Alto Adige: il compenso che quelle società potrebbero ottenere da un maggiore prezzo dell'energia elettrica sarebbe completamente annullato dalle altre esigenze.

Quindi, pensare di arrivare ad una forma di industrializzazione della montagna attraverso questa forma di aiuto, significherebbe mettersi su una strada oltremodo difficile ad essere percorsa.

Ciò posto, noi abbiamo pensato che nelle attuali condizioni avremmo dato alla montagna un aiuto teorico, ma niente di pratico. Abbiamo svolto una indagine e siamo arrivati a stabilire che il bisogno medio di un comune di 2-3 mila abitanti è di circa 100-150 chilowatt all'anno; quindi, dandogli l'energia, daremmo un bel nulla.

Per dare qualche cosa di concreto, bisognava pensare non a dare energia in queste condizioni, ma a dare una vera e reale disponibilità che mettesse il comune in condizione

di pagarsi quell'energia che avrebbe acquistato al libero mercato e di risparmiare un certo numero di miliardi all'anno, i quali si sarebbero potuti investire in varie opere di utilità sociale. Ciò posto, non è stato possibile se non addivenire al concetto dell'energia monetizzata. Dall'entrata in vigore della legge, l'82 per cento dei comuni non ritira l'energia; molti comuni hanno poi concordato con le società varie forme di concessione; solo l'uno per cento la ritira. Nel mio comune non siamo riusciti a trovare la ditta disposta a costruire uno stabilimento per utilizzare tanti chilowatt che avanzano.

Quindi, il concetto che prevalse è questo: poiché la concessione dell'energia elettrica non è stata, e difficilmente lo sarà, utilizzata, è meglio farsi pagare. Qui si può discutere sul *quantum*. È giusto 1200 lire? Questa è una materia di discussione e non posso negare che la fissazione di un criterio ha risposto a certe analisi che il Ministero ha fatto e che ha ritenuto esatte. Certo, non può essere fissato un canone nella misura proposta dall'onorevole Bettiol, perché non c'è equivalenza di giudizio: quello è l'utilizzo massimo, è la produzione massima che possa fare una centrale. Questo, per i vecchi bacini alpini, perché quelli di nuova costruzione non danno questa produzione. E poi bisogna tener presente che la legge opera in campo nazionale. Basti pensare che il rendimento degli impianti di 30 anni, per esempio, è del 70 per cento sul macchinario e che comunque le macchine modernissime non superano il 90 per cento di rendimento.

Però il Ministero, per quanto attiene ai sovracani, ha misurato la produzione attraverso gli uffici tecnici erariali: e la media generale è la risultante del termine medio. Il Ministero calcola questa risultante su 5000 ore, e noi abbiamo creduto di tenere questo dato come base.

Se poi volessimo discutere il problema in sede politica e varare una legge che possa procurare il fallimento delle società, allora è un'altra questione: è meglio dire chiaramente che vogliamo la nazionalizzazione. Ma siccome non siamo in questo campo, cerchiamo di fare nel migliore dei modi quello che è possibile.

PRESIDENTE. Poiché sta per iniziarsi la seduta in Assemblea, il seguito della discussione è rinviato ad una prossima seduta.

**La seduta termina alle 11.**